

# Intelligenza artificiale: il mondo della giustizia alla ricerca dell'equilibrio

## La nuova legge

Dal ministero le regole d'ingaggio, ma in gioco c'è l'autonomia delle toghe

**Marilisa D'Amico**

Nelle «disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» previste dalla legge 23 settembre 2025 n. 132 sono contenute norme significative per il mondo della giustizia.

L'articolo dedicato specificamente all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario è l'articolo 15. Esso si concentra in particolare sull'utilizzo dell'IA da parte del sistema giudiziario: nell'attività dei magistrati, nell'organizzazione della giustizia e nella formazione della magistratura.

La norma prevede i casi in cui il magistrato può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, ma chiarisce che resta comunque in capo al giudice la piena responsabilità in merito all'interpretazione e all'applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all'adozione dei provvedimenti.

Questa impostazione si allinea con la filosofia della normativa italiana e con il quadro europeo delineato dall'Artificial intelligence act: l'IA può essere impiegata, specialmente nei settori strategici, ma solo sotto la supervisione e con la responsabilità diretta dell'essere umano.

Questa norma va letta congiuntamente alle disposizioni generali sui principi, che richiedono che i sistemi di intelligenza artificiale siano conformi ai diritti fondamentali e rispettino i valori di trasparenza, non discriminazione, uguaglianza e parità di genere. In questo senso, è fondamentale che ogni utilizzo dell'IA in ambito giudiziario sia soggetto a una valutazione d'impatto, come richiesto dal regolamento europeo e dalla stessa normativa italiana.

Ci si può dunque legittimamente chiedere fino a che punto debba essere richiesto al magistrato di effettuare personalmente questa valutazione prima di impiegare sistemi di IA. È quindi auspicabile che, a livello ministeriale, si proceda a un filtraggio preventivo dei sistemi effettivamente utilizzabili nel contesto giudiziario.

Infatti, il secondo comma dell'articolo affida al ministero della Giustizia la regolamentazione degli impieghi dell'intelligenza artificiale anche per l'organizzazione dei servizi giudiziari, la semplificazione del lavoro dei magistrati e le attività amministrative accessorie. Sotto questo profilo, sembra emergere una forte competenza mini-

steriale, che parrebbe escludere, almeno inizialmente, un coinvolgimento diretto del Consiglio superiore della magistratura.

Tuttavia, questa impostazione solleva alcuni interrogativi: se da un lato l'organizzazione della giustizia spetta al ministro, dall'altro il rischio è che, sotto il pretesto di scelte organizzative, si possa incidere sull'autonomia e sull'indipendenza della magistratura.

Particolarmente interessante è anche il terzo comma dell'articolo 15, che affida sempre al ministero della Giustizia la definizione delle linee programmatiche per la formazione dei magistrati, con riferimento specifico alla promozione di attività didattiche sui temi dell'intelligenza artificiale e sui suoi impieghi nel settore giudiziario. L'obiettivo è duplice: da un lato, garantire una formazione digitale di base e avanzata; dall'altro, sensibilizzare i magistrati rispetto ai benefici e ai rischi connessi all'uso dell'IA, anche alla luce del quadro normativo nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda però la formazione dei magistrati, sappiamo che la competenza principale è in capo alla Scuola superiore della magistratura, la quale opera in sinergia con il Consiglio superiore della magistratura. Sebbene il Ministero possa contribuire alla programmazione e alla definizione delle linee generali, oc-



**Colpisce l'assenza nella nuova legge di riferimenti al ruolo dell'avvocatura**

corre evitare sovrapposizioni o interferenze istituzionali.

Questa norma potrebbe sollevare questioni più rilevanti in futuro, quando l'impiego dell'intelligenza artificiale non sarà più in fase sperimentale, ma diffuso e strutturale. In quel contesto, sarà fondamentale prevenire possibili conflitti di competenza e assicurare il pieno rispetto dell'autonomia giudiziaria.

In ogni caso, è apprezzabile che si dedichi attenzione al settore della giustizia, riconosciuto come strategico. Tuttavia, colpisce l'assenza di riferimenti al ruolo dell'avvocatura, che è anch'essa direttamente coinvolta nelle dinamiche del processo e già oggi sta iniziando a confrontarsi con l'uso degli strumenti di IA.

Anche l'avvocatura, infatti, dovrà dotarsi di linee guida, eventualmente anche deontologiche, per sperimentare e regolare l'uso dell'intelligenza artificiale. Occorrerà sfruttarne le potenzialità, ma anche evidenziarne i rischi e limitarne gli utilizzi impropri o pervasivi.

*Ordinario di diritto costituzionale*

*Università degli Studi di Milano*

*PI di Human Hall 4 AI*

© RIPRODUZIONE RISERVATA